STUDIO NOTARILE
DOTT. CARLO GIANI
21100 VARESE – via Cavour, 45 – e-mail: gianinot@tin.it
Tel. 0332 257011 – Fax 0332 257044

Repertorio N.**90124** Raccolta N.**26147**

ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE VELE D'EPOCA VERBANO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di ottobre alle ore 18,00 (diciotto),

9 ottobre 2020

In Varese, in una sala dell'ufficio sito in via Avegno al n.12.
Davanti a me dott.**CARLO GIANI**, notaio con residenza in Varese, iscritto nel Collegio Notarile di Milano.
E' comparso il signor:
CORTI ALESSANDRO, nato a Ispra (VA) il sedici 16 settembre 1951 millenovecentocinquantuno e domiciliato in Ispra (VA) in via Milite Ignoto n.254, codice fiscale CRT LSN 51P16 E367J, cittadino italiano.
Detto Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE VELE D'EPOCA VERBANO"

in breve (A.V.E.V.) con sede in Laveno-Mombello (VA), località Cerro, via Dei Pescatori n.3, codice fiscale 92028280128, partita IVA 03641080126 costituita con scrittura privata, non autenticata, in data 13 aprile 2013, registrata a Gavirate in data 2 maggio 2013 al n.818 serie 3°, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo è stata convocata l'Assemblea Straordinaria della predetta associazione al fine di discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- adeguamento dello statuto al cd "Codice del Terzo Settore" disciplinato dal D.Lgs n.117/2017, successivamente integrato con D.Lgs n.105/2018;
- approvazione dello statuto sociale aggiornato.

Il Comparente mi invita quindi a redigere il verbale dell'Assemblea, dando atto delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.
Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea lo stesso Presidente dell'Associazione signor CORTI ALESSANDRO, il quale constata e fa constatare:
= che la presente assemblea è stata convocata ai sensi di legge e di statuto per questo giorno, ora e luogo;
= che sono presenti in sala, in proprio o rappresentati per delega scritta che, previo controllo di regolarità viene acquisita agli atti sociali n.27 (ventisette) soci sui n.57 (cinquantasette) soci attualmente iscritti; elenco analitico dei presenti, predisposto a cura del Presidente e dallo stesso sottoscritto, viene acquisito agli atti sociali e verrà trascritto, unitamente al presente verbale, nel Libro Verbali Assemblee dell'Associazione;
= che sono inoltre presenti:
- per il Consiglio Direttivo i seguenti membri: Corti Alessandro, presidente, Sivelli Paolo, Vanetti Giuseppe, Albertin Sergio, Martin

REGISTRATO A Varese
il 17/10/2020
N. 26852 Serie 1T
Esatti E.

Beniamino e Boldura Stefano;
= che l'organo di revisione contabile non è mai stato nominato;
= che pertanto la presente Assemblea è regolarmente costituita, ai sensi di legge e di Statuto, essa può quindi validamente deliberare sull'argomento all'ordine del giorno sopra riportato.
Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara aperta la seduta e premessa una breve relazione sull'andamento dell'attività sociale informa i soci che occorre modificare lo statuto sociale al fine di adeguarlo al D.Lgs n.117/2017, successivamente integrato con D.Lgs n.105/2018, che disciplina le associazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità e promozione sociale (cosiddetti Enti del Terzo Settore - ETS) la cui disciplina risulta essere in parte già in vigore ed in parte subordinata all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
In particolare il Presidente espone che:
- l'ente non ha scopo di lucro;
- l'Ente ha accumulato nel tempo un patrimonio alla data del 31 agosto 2020 di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zerozero), come risulta dalla Perizia di stima redatta dal dott.Salvatore Giallo, revisore contabile, commercialista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese al n.251 sezione A ed iscritto all'albo dei revisori contabili, nonchè all'albo dei periti del Tribunale di Varese al n.818 e di cui il Presidente ne illustra il contenuto ed in particolare la situazione patrimoniale contabile nella stessa contenuta e che pertanto potrà essere ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;
- per l'organo di controllo si devono applicare le norme sull'organo di controllo per le Società per Azioni;
- le finalità dell'Ente e l'attività da esso svolta coincidono con quelle previste dalla riforma del terzo settore, i diritti, gli obblighi ed i requisiti di ammissione degli associati sono già previsti secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite con l'attività di interesse generale svolta; così come sono già previste le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;
- occorre tenere il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo e di controllo e di altri eventuali organi associativi.
Il Presidente conclude il suo intervento dando lettura articolo per articolo del nuovo testo di statuto di cui si propone l'adozione, soffermandosi in particolare sulle modifiche introdotte.
Il Presidente dell'Assemblea invita quindi i soci alla discussione sulla proposta fatta.
L'assemblea, udito l'esposto del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità di voti, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare la situazione patrimoniale contabile alla data del

31 agosto 2020, quale contenuta nella perizia di stima redatta dal dott.Salvatore Giallo e che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A" ad integrante;
2) di modificare la denominazione dell'Associazione in "VELE D'EPOCA VERBANO APS"; alla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'associazione assumerà la denominazione "VELE D'EPOCA VERBANO APS;
3) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, nella sua redazione integrale, del quale è stata data lettura dal Presidente dell'Assemblea e che, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** a formarne parte integrante e sostanziale;
4) di delegare l'organo amministrativo e per esso il suo presidente a procedere al deposito del nuovo testo dello statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non appena lo stesso verrà istituito apportando allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti;
5) di delegare il Presidente a compiere tutte le formalità necessarie per il riconoscimento dell'associazione autorizzandolo ad apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti;
Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dall'art.82, secondo periodo, terzo comma del D.Lgs 117/2017 (esenzione da imposta di registro), nonchè l'esenzione dall'imposta di bollo (art.82, quinto comma del D.lgs 117/2017).
Più nulla essendovi a deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 18.45 (diciotto e quarantacinque).
Di quanto sopra io notaio faccio constare col presente verbale del quale ho dato lettura al Comparente, alla presenza degli intervenuti, che a mia domanda, lo riconosce conforme al vero, lo approva e come tale lo sottoscrive, con me notaio, qui in calce ed a margine dell'altro foglio, essendo le ore 18.45 (diciotto e quarantacinque).
Il verbale medesimo, per la maggior parte dattiloscritto ai sensi di legge, sotto mia personale direzione da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta di due fogli dei quali occupa sei facciate scritte per intero e sin qui della presente facciata.
Firmato:
Alessandro Corti
Carlo Giani - notaio

ALLEGATO "A" AL N. 90124/26147 DI REP.

Associazione
Vele d'Epoca Verbano

PERIZIA AL 31/08/2020

Indice

I Premessa

II Oggetto e finalità del riconoscimento giuridico

III L 'azienda oggetto di riconoscimento giuridico

A) Cronistoria e dati identificativi

B) Sintesi dei dati degli ultimi esercizi

IV I criteri di valutazione

C) Concetti generali

D) Metodi utilizzi dalla dottrina

E) Criterio valutativo prescelto

V Le metodologie di verifica utilizzate

VI La situazione patrimoniale contabile alla data del 31/08/2020

VII Valutazione dell'azienda oggetto di riconoscimento giuridico

A) Determinazione del patrimonio netto rettificato

B) Situazione Patrimoniale di riconoscimento giuridico al 31/08/2020

C) Conclusioni

La relazione di stima

I Premessa

Il Dott. Alessandro Corti nato Ispra (VA) il 16.09.1951 e residente in Ispra, Via Milite Ignoto, 254, codice fiscale CRTLSN51P16E367J, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, nonché rappresentante legale dell'Associazione Vele d'Epoca Verbano (in seguito AVEV) codice fiscale 92028280128 e Partita IVA 03641080126, con sede in Via dei pescatori, 3 Cerro di Laveno (VA), ha conferito incarico al sottoscritto Dott. Salvatore Giallo, revisore contabile, commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese al numero 251 Sez. A; iscritto all'albo dei revisori contabili nonché all'albo dei periti del Tribunale di Varese al n. 818, con studio in Varese Via Avegno, 12, al fine di procedere alla valutazione dell'AVEV, per ottenere il riconoscimento giuridico.

Avuta notizia dell'incarico in data 19/09/2020 il sottoscritto ha proceduto ad effettuare le necessarie indagini, gli accertamenti e le verifiche ritenuti utili, esaminando inoltre tutta la documentazione messagli a disposizione attinente all'incarico da svolgere, giungendo alle conclusioni riportate nella presente relazione peritale.

II Oggetto e finalità del riconoscimento giuridico

L'Oggetto dell'incarico è la valutazione del complesso aziendale facente capo all'AVEV, al fine di individuarne il valore dell'azienda oggetto di riconoscimento giuridico, accertandone la consistenza

ed attestando che il valore dei beni/crediti trasferiti è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo. Il tutto, allo scopo di tutelare il capitale sociale dell'APS post riconoscimento giuridico, dal rapporto tra valore dell'associazione e valore nominale delle quote a fronte della riconoscimento giuridico. Difatti, compito del perito è di individuare e valutare i valori attivi e passivi del patrimonio aziendale e di determinare attraverso il loro confronto algebrico, l'entità del capitale netto dell'associazione, in base al quale potrà essere quantificato il capitale dell'Associazione riconosciuta, che costituisce una garanzia per i "terzi" ed è la base sulla quale saranno determinati gli avanzi futuri.

Per svolgere l'incarico, si rivela di fondamentale importanza la stima dei beni posseduti dall'Associazione stessa.

III L 'azienda oggetto di riconoscimento giuridico

A) Cronistoria e dati identificativi.

L'AVEV nasce a Cerro di Laveno, il 13/04/2013, tramite 24 soci fondatori e tra questi prende la presidenza il dott. Alessandro Corti (2013-2016) che verrà confermato presidente per il successivo mandato (2017-2020).

Nel 2019 l'AVEV viene associata all'AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) a sua volata affiliata CONI. Ai fini fiscali, l'Associazione ha regolarmente esercitato l'opzione per la Legge 398 del 91.

L'AVEV, alla data della presente perizia risulta amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 6 membri nelle persone di:

1. Alessandro Corti – Presidente
2. Paolo Sivelli – Direttore
3. Giuseppe Vanetti – Segretario con funzione di tesoriere
4. Seegio Albertin – Consigliere
5. Beniamino Martin – Consigliere
6. Stefano Boldura - Consigliere

Allo stato attuale l'AVEV non ha dipendenti ed esercita il proprio scopo sociale con le imbarcazioni dei propri soci e presso la sede operativa di Cellina di Leggiuno (VA) come da regolare contratto di comodato d'uso gratuito registrato presso l'AdE di Varese.

B) Sintesi dei dati degli ultimi esercizi.

Considerate le dimensioni e l'ammontare dei ricavi conseguiti, l'AVEV, avendo optato per la Legge 398 del 91, non era tenuta agli obblighi di Legge relativi alla tenuta della contabilità ordinaria. La stessa, infatti, ai fini fiscali ha tenuto regolarmente la contabilità forfettaria ai sensi della Legge 398/91 e successive modificazioni. Ai fini civilistici l'associazione non è tenuta a presentare bilanci,

ma semplici rendiconti finanziari con l'indicazione delle entrate e delle uscite. Da qui nasce la difficoltà di reperire quei dati necessari al fine di predisporre un 'adeguata valutazione.

Il sottoscritto ha provveduto, pertanto, ad analizzare i rendiconti predisposti dall'Associazione ed approvati dall'assemblea negli esercizi precedenti. Al fine della presente perizia provvede a riportare qui di seguito il rendiconto analizzato che riporta i dati dal 1.1.2020 al 31.08.2020

ENTRATE E PROVENTI	
	Totale
Tesseramento	3.780,00
Entrate diverse	383,00
Donazioni	2.930,00
Sponsorizzazioni	3.172,00
Prestazioni di servizi	2.440,00
Attività istituzionali	500,00
Bandi / Finanziamenti pubblici	5.000,00
Contributo Rimessaggio Barche Soci	7.810,00
Totale ricavi	**26.015,00**
Costi generali	12.078,88
Totale costi e oneri	**12.078,88**

DIFFERENZA	**13.936,12**

I ricavi di natura commerciale inseriti in Unico sono relativi prevalentemente da sponsorizzazioni e da introiti pubblicitari; il reddito d'impresa verrà determinato forfettariamente con un abbattimento del 97%, secondo le disposizioni della Legge 398/91.

IV Criteri di valutazione

A) Concetti generali

L 'incarico ha per scopo di redigere una relazione di stima del patrimonio sociale ai sensi degli art. 2500 ter e 2465 c.c. dell'AVEV finalizzata alla riconoscimento giuridico dell' APS.

Nel caso specifico la presente relazione ha come scopo quello di accertare quale sia il valore non di un singolo bene, bensì dell'intero patrimonio aziendale dell'Associazione, per verificare il valore effettivo.

B) Criterio valutativo prescelto: Il metodo patrimoniale

Nel caso di specie, il riconoscimento giuridico dell'AVEV, necessita di una stima del patrimonio sociale, così come richiesto dall'art. 2464 cod. civ. a valori storici contabili. La finalità è quella di garantire non solo l'esistenza del patrimonio netto risultante dallo stato patrimoniale, ma anche che tale valore sia il risultato della contrapposizione di attività e passività, rappresentate secondo lo schema dell'art. 2424 e valutate con i principi di cui agli artt. 2423, 2423-bis e i criteri di cui all'art. 2426 cod. civ.

Come già riferito nei concetti generali, la presente relazione ha come scopo quello di accertare quale sia il valore non di un singolo bene, bensì dell'intero patrimonio aziendale della società, onde verificare che vi siano i requisiti minimi di capitale per procedere al riconoscimento giuridico, e

naturalmente che l'Associazione riconosciuta sia rispondente al suo reale valore patrimoniale, in modo da garantire la necessaria tutela dei terzi.

Ne consegue che, nel caso in specie, la stima del patrimonio sociale è stata determinata con il metodo patrimoniale-analitico.

La determinazione analitica si ottiene, come si è detto, attribuendo un valore ai vari componenti, attivi e passivi, del complesso aziendale.

V Le metodologie di verifica utilizzate

Il sottoscritto perito ha organizzato una serie di incontri di lavoro con il richiedente la perizia; nel corso di tali incontri si sono approfonditi gli aspetti peculiari delle procedure di controllo e pianificazione in essere e sono state messe a punto le richieste documentali, le metodologie di controllo, nonché le collaborazioni di cui il perito si sarebbe avvalso per lo svolgimento del lavoro.

Sono stati richiesti ed esaminati i documenti di carattere generale e le informazioni di base relative all'azienda oggetto di valutazione.

E' stata altresì analizzata la situazione patrimoniale di riferimento, con i relativi dettagli di supporto; dato il poco materiale da esaminate non si è reso necessario effettuare verifiche a campione sulla documentazione amministrativa – contabile.

La situazione patrimoniale contabile è stata redatta alla data del 31/08/2020.

Trattandosi di Associazione Sportiva Dilettantistica inquadrata come Ente non Commerciale e quindi senza obbligo di tenuta delle scritture contabili previste per le Società di Capitali, non è stato

possibile recuperare una situazione patrimoniale di partenza da elaborare ma si è giunti, dopo un attenta analisi e valutazione di tutti gli elementi attivi e passivi, alla stesura della situazione finale di riconoscimento giuridico.

VI Valutazione dell'azienda oggetto di riconoscimento giuridico

A) Determinazione del patrimonio netto rettificato.

In generale le valutazioni sono state effettuate adottando criteri ispirati al rispetto del principio di massima prudenza e tenendo conto della prospettiva di continuazione dell'attività dell'impresa, così come previsto dall'art. 2423 bis c.c.

Attivo

Immobilizzazioni tecniche

a) Criteri di valutazione.

Le categorie di immobilizzazioni oggetto di conferimento sono le seguenti:

l) Barca a vela 8m Cyppalyppa

2) Barca a vela 10m Tinka

3) 2 lance a remi

4) Attrezzatura e strumenti per costruzione e restauro

5) Computer Imac Apple

6) Arredi ufficio e biblioteca (200 volumi)

Nella seguente tabella viene riportato il dettaglio dei singoli beni.

Descrizione	anno acquisto	costo storico	fondo amm.to	residuo	valore perizia
Attrezzature e strumenti	2019	899,00	00,00	899,00	899,00
Barca a vela 8m Cyppalyppa	2019	3.000,00	00,00	3.000,00	3.000,00
Barca a vela 10 m Tinka	2015	3.000,00	00,00	3.000,00	3.000,00
2 lance a remi	2016-2020	2.000,00	00,00	2.000,00	2.000,00
Computer Imac	2020	300,00	00,00	300,00	300,00
Arredi ufficio + bibliotace	2013-20202	600,00	00,00	600,00	600,00
TOTALE					9.799,00

Immobilizzazioni immateriali

Non si rilevano beni immateriali da rilevare.

Rimanenze

Non si rilevano rimanenze.

Crediti commerciali e diversi

Non si rilevano credito verso terzi né verso l'erario.

Disponibilità liquide

a) Criteri di valutazione.

L 'ammontare iscritto nella situazione di riconoscimento giuridico è pari all'effettivo valore delle disponibilità.

Per verificare il conto banca si è proceduto confrontando la conciliazione fra e/c e scheda contabile.

Per il conto cassa si è proceduto al confronto delle risultanze effettive con I 'importo contabile.

b) Descrizione e valorizzazione.

La voce comprende le seguenti poste:

Banca Intesa San Paolo	30.444,51
Cassa contanti	300,00
Totale	30.744,51

Passivo

Passando all'esame del passivo premetto che i valori espressi nelle passività e nel capitale proprio, rappresentano le risorse utilizzati per I 'esercizio dell'attività culturale, nonché il capitale necessario ad assicurare una certa disponibilità di cassa per le necessità correnti.

Debiti commerciali e diversi

a) Criteri di valutazione.

I debiti della specie sono stati valutati al valore nominale così come risultano dai documenti visionati.

b) Descrizione e valorizzazione.

Si accolgono al valore nominale le voci in esame, come da seguente dettaglio:

1) Verso fornitori

Non si rilevano debiti verso fornitori.

2) Verso Banche

Non si rilevano debiti verso banche.

3) Verso Erario

Non si rilevano debiti verso banche.

4) Verso Altri

Non si rilevano debiti verso altri

Fondi rettificativi.

I soci amministratori, hanno confermato l'inesistenza, ad oggi, di contestazioni anche di natura fiscale che richiedano uno stanziamento di un fondo rischi.

Patrimonio netto

Il valore indicato esprime la differenza tra l'attivo ed il passivo della situazione esposta nel prossimo paragrafo.

Il totale patrimonio netto rettificato oggetto di conferimento ammonta a complessive euro 40.543,51.

B) La situazione patrimoniale di riconoscimento giuridico al 31/08/2020

Tenuto conto dei valori attribuiti in ragione delle valutazioni e considerazioni esposte, la situazione patrimoniale di perizia al 31/08/2020 è la seguente:

Associazione
Vele d'Epoca Verbano

Situazione patrimoniale di riconoscimento giuridico al 31/08/2020

	Valore di Perizia
ATTIVITA'	
B) IMMOBILIZZAZIONI	
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
Totale Immobilizzazioni Immateriali	**0,00 €**
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	***9.799,00 €***
Totale Immobilizzazioni Materiali	***9.799,00 €***
Totale Immobilizzazioni	***9.799,00 €***
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
II. CREDITI	
Totale Crediti	**0,00 €**
IV ***DISPONIBILITA' LIQUIDE***	
DENARO E VALORI IN CASSA	
Banca	30.444,51 €
Cassa	300,00 €
Totale Disponibilità Liquide	**30.744, 51 €**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**30.744, 51 €**
TOTALE ATTIVITÀ	**40.543,51 €**

	PASSIVITA'	
A)	***PATRIMONIO NETTO***	*40.543,51 €*
	I CAPITALE	
	Capitale Sociale	30.000,00 €
	Riserve da perizia	10.543,51 €
	Totale Patrimonio Netto	
B)	***FONDI PER RISCHI E ONERI***	0,00 €
D)	***DEBITI***	0,00 €
	Verso erario	
	Totale Debiti	0,00 €
	TOTALE PASSIVITA'	**40.543,51 €**

A Pezzullo Cod. Fisc.

C) Conclusioni

1) Il totale delle voci dell'attivo corrisponde a Euro 40.543,51 €, quello dei componenti le passività a Euro 0,00 €
2) Perciò, ai fini peritali, il patrimonio netto che rappresenta il valore globale dell'azienda è pari a Euro 40.543,51 €.
3) Pertanto, ai sensi dell'articolo 2465c. c., il sottoscritto stimatore riferisce che il valore netto attribuito al patrimonio aziendale di pertinenza dell'Associazione Vele d'Epoca Verbano alla data del 31/08/2020 è da ritenersi non inferiore a Euro 40.543,51; valore che viene prudenzialmente arrotondato a Euro 40.000 diconsi (quarantamila/00).

4) Il perito evidenzia infine che la valutazione dei beni costituenti il patrimonio dell'Associazione è stata predisposta tenendo presente gli scopi voluti dalla Legge, nella considerazione che la disposizione dell'art, 2465 c.c. è volta alla tutela dei terzi che verranno a trovarsi in rapporti con l'Associazione. Pertanto il sottoscritto dichiara che la situazione patrimoniale, come riportata nella relazione peritale, può essere presa a base per il riconoscimento giuridico dell'attuale Associazione avente la forma di APS in quanto la stessa associazione ha un patrimonio netto superiore ad euro 15.000 ed ha le caratteristiche per richiedere il riconoscimento giuridico.
5) In conclusione il perito attesta che il patrimonio netto risultante dalla perizia è pari ad euro 40.000,00.

Il consulente nel rassegnare la presente perizia, dichiara di avere adempiuto il proprio dovere e ringrazia per la fiducia accordata.

Varese, li 05/10/2020

Dott. Salvatore Giallo

SPAZIO ANNULLATO

STUDIO NOTARILE
DOTT. CARLO GIANI
21100 VARESE – via Cavour, 45 – e-mail: gianinot@tin.it
Tel. 0332 257011 – Fax 0332 257044

Allegato "B" al n.90124/26147 di rep.

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"Vele d'Epoca Verbano - APS"

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

Art.1 Art. 1 Denominazione e Sede

È costituita con sede in Cerro di Laveno (VA) via dei pescatori n.3 un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di

"Vele d'Epoca Verbano APS"

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art.2 Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge in particolare:

a. la valorizzazione delle imbarcazioni di valore storico, tradizionale e di quelle che rappresentano un patrimonio tecnico e culturale della nautica (di qualunque tipologia, materiale di costruzione o propulsione), incoraggiandone il mantenimento ed il restauro conservativo.

b. la promozione ed organizzazione di manifestazioni di carattere diportistico e sportivo, esposizioni ed eventi socio-culturali utili al raggiungimento degli scopi sociali.

c. la diffusione e la sensibilizzazione alle attività tradizionali tramite l'organizzazione di corsi di vela tradizionale, di costruzione, di restauro e di ogni attività legata alle tradizioni nautiche.

d. l'instaurazione di attive relazioni con associazioni ed organizzazioni aventi scopi affini o similari in Italia ed all'estero.

e. il coinvolgimento nell'ambito delle attività sociali degli operatori del settore (Cantieri nautici, marine, editori ed associazioni culturali).

f. la promozione delle proprie attività, della cultura della salvaguardia delle imbarcazioni storiche, della tradizione marinaresca, tramite media, informative, manuali e testi.

g. l'aggregazione e la comunicazione interpersonale dei soci al fine di condividere le esperienze personali e la comune passione per gli

scafi storici.
h. l'organizzazione di attività volte a favorire il mantenimento e la conservazione delle barche di valore storico culturale dei soci, quali il restauro, la ricerca storica, il rimessaggio, l'ormeggio e la manutenzione ordinaria e straordinaria.
i. la conservazione e la diffusione delle tradizioni tramite l'acquisizione di scafi, modelli, attrezzature, testi, immagini e documenti utili alla realizzazione di attività museali.
j. creazione di una biblioteca di libera consultazione attraverso la quale fornire supporto per il restauro e la conservazione delle imbarcazioni.
A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, in forma o di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.
L'associazione, essendo in fase di riconoscimento, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile in materia di associazioni non riconosciute. Solo dal momento in cui verrà riconosciuta verrà regolata dalla norma codicistica dell'art 13.

Art.3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art.27 del presente statuto

Titolo II Attività esercitate

Art.4 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto:
- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

Art.5 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art.5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:
- Organizzazione di eventi e manifestazioni sportive e socio-culturali sia periodiche (regate, raduni, convegni, conferenze ecc.) che continuative (esposizioni, attività museali e di informazione turistica, ecc.);
- Scuole, corsi, seminari e laboratori volti alla salvaguardia e diffusione del sapere tradizionale (vela tradizionale, costruzione, restauro ecc.);

- Attività di consulenza, ricerca storica e restauro per i beni propri dell'associazione, dei propri soci ed enti terzi.
Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.6 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:
- in quanto affiliata dell'AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;
- può inoltre effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art.70 del decreto legislativo 117/2017.
- può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art.6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.
In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

Art.7 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai

sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.8 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art.9 Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto

dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Titolo III Funzionamento

Art.10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art.11 Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.12 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto.

Art.13 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto;
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Art.14 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il registro dei volontari di cui all'articolo 9 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.15 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art.16 Adesione all'Associazione

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione delle persone fisiche. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'asso-

ciazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 17 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:
a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
c) a frequentare i locali dell'associazione
d) a partecipare alle assemblee;
e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
f) ad approvare i bilanci;
g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
h) a prendere visione dei libri sociali.
E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.18 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:
a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;

e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione

Art.19 Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

a) per dimissioni;

b) per scioglimento volontario dell'Associazione;

c) per decesso;

d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;

e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 20 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art.21 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese noto con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assem-

blea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
Quale Assemblea ordinaria:
- Approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
Sia in via ordinaria che straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.
In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di stru-

menti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art.22 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la

presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art.23 Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispone per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art.24 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art.101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art.26 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art.27 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art.28 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art.21 del Codi-

ce Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.
Norma transitoria.
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.
Firmato:
Alessandro Corti
Carlo Giani - notaio

Copia composta da 9 fogli, conforme all'originale, debitamente firmato, che si rilascia per gli usi consentiti in questa forma.
Varese, 17 ottobre 2020